

## BREVI NOTE SULL'AVVIO DELLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO E SUL REGIME TRANSITORIO (AGGIORNATO ALLA L. N. 51 DEL 2006)

PASQUALE FIMIANI

*Giudice del Tribunale di Pescara*

### *1. Premessa*

L'art. 2, commi 3-quater e 3-sexies D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271 e successivamente dall'art. 39 quater del D. L. 30 dicembre 2005, n. 273 inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, prevede:

“3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e) numero 1) entrano in vigore il 1° marzo 2006.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006”.

Il comma 3-quater si riferisce al nuovo articolo 474 c.p.c.. Il successivo a tutte le modifiche al processo esecutivo, fatta eccezione per l'art. 187-bis D.A. c.p.c. aggiunto dal comma 4-novies dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, inserito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (quindi non previsto dall'art. 2, comma 3-sexies), che è in vigore dal 15 maggio 2005.

In materia di esecuzioni viene quindi adottata una regola diversa da quella prevista dal comma 3-quinquies per il processo civile [“Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1

marzo 2006”]. Come da ultimo ricordato da Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 07/12/2004, l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata nel momento della "notificazione" dell'atto di citazione; ne consegue che le nuove regole del processo civile si applicano alle controversie instaurate con citazione notificata dopo il 1 marzo 2006.

## ***2. I principi di riferimento nella disciplina transitoria***

Nel caso di successione di leggi processuali nel tempo va tenuto presente che:

- il principio secondo il quale nel caso di successione di leggi processuali "**tempus regit actum**" comporta che ove manchino espresse disposizioni in senso contrario, la validità degli atti processuali deve essere valutata con riguardo alle norme vigenti al momento del loro compimento anziché a quelle posteriori sopravvenute (*Sez. Lav., sent. n. 2973 del 01-04-1996*);

- se è vero che i principi che disciplinano la successione della legge nel tempo sono informati alla regola generale della irretroattività della legge (art 11 disp legge in generale), salvo che non sia diversamente disposto o non si tratti di norme processuali che sono immediatamente applicabili in quanto disciplinano le modalità di svolgimento della lite fino alla sua definizione, a questa regola sfuggono *quelle norme che, pur operando nell'ambito processuale, appartengono al diritto sostanziale in quanto incidono sulle facoltà del singolo e, in definitiva sui diritti soggettivi di cui dette facoltà sono espressione* (*Sez. 3, sent. n. 2879 del 19/05/1979*), che, per quanto attiene ai mezzi di prova, ha precisato: “mentre devono considerarsi norme processuali quelle che attengono ai modi ed ai termini della loro assunzione, appartengono al diritto sostanziale quelle che disciplinano l'efficacia ed i limiti della loro ammissibilità, i vincoli inerenti alla loro disponibilità e all'eventuale valore legale. Pertanto non può essere invalidata una prova già espletata, che al tempo della sua ammissione era pienamente efficace, se una legge posteriore ne impone una diversa avente un particolare valore legale, in sostituzione della precedente”. La pronuncia era stata resa con riferimento ad una prova testimoniale assunta prima della sopravvenienza della legge 26 febbraio 1977 n 9, che aveva convertito in legge il dl 23 dicembre 1976 n 837, secondo il quale la liquidazione del danno da invalidità alla persona, vittima di un incidente stradale, deve essere effettuata in base alle risultanze fiscali;

- in questi casi vale la regola per cui, in caso di successione di leggi nel tempo, *vanno fatti salvi* - in difetto di espressa previsione contraria - *i diritti quesiti che siano riconosciuti "ex lege" dalla norma prima della sua abrogazione o modifica* (per i limiti di operatività del principio si veda Sez. L, Sentenza n. 5825 del 08/05/2000).

Nell'individuazione della disciplina transitoria, occorre poi considerare che il *processo esecutivo* è strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una *successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi* (Sez. U., sent. n. 11178 del 27/10/1995).

Sulla base di questi parametri possono esaminarsi, senza pretesa di esaustività, alcune delle situazioni che potrebbero porsi nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

### ***3. Le singole ipotesi***

#### *a) Allungamento dei termini processuali.*

In diversi istituti la novella ha aumentato i termini processuali.

Si pensi, per le disposizioni di carattere generale: all'art. 617 c.p.c. (il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi è passato da 5 a venti giorni); all'art. 630 (il termine è passato dai 10 giorni previsti dall'art. 178, 3° comma, a venti giorni); all'art. 495 (il periodo di rateizzazione è stato allungato da 9 a 18 mesi). Nelle esecuzioni immobiliari, poi, risultano allungati i termini previsti: dall'art. 557 per il deposito dell'atto di pignoramento (da cinque a dieci giorni); dall'art. 567 per il deposito della documentazione da allegare all'istanza di vendita (da sessanta a centoventi prorogabili).

Il problema di quale sia il termine di riferimento si pone nel caso in cui il termine abbia iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della riforma.

Va ricordato che "la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui

agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice; tale esclusione non è posta nell'interesse particolare del debitore esecutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini dell'operatività di detta esclusione) che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono fattori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva (a partire da Cass. SS. UU. n. 2221 del 1975 e, più recentemente Sez. III, sent. n. 14601 del 30/07/2004).

Ciò posto, occorre verificare se i termini previsti dalla precedente normativa (es cinque giorni in materia di opposizione agli atti esecutivi) siano o meno interamente consumati alla data di entrata in vigore della riforma.

Nel primo caso il termine viene ad essere sostituito dal nuovo, più lungo; nel secondo continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Di conseguenza, il termine di 120 giorni (prorogabile) dal deposito previsto dal nuovo art. 567 per le istanze di vendita vale per le istanze depositate dal 31 dicembre, per le quali il sessantesimo giorno (previsto dalla vecchia normativa) non era ancora scaduto il 1 marzo. Per quelle depositate precedentemente il termine di 60 giorni previsto dalla norma precedentemente in vigore era già scaduto al 1 marzo;

#### *b) Il titolo esecutivo ed il pignoramento*

L'art. 474 è stato modificato con l'inclusione tra i titoli esecutivi delle scritture private autenticate. La norma transitoria prevede che la nuova disposizione entra in vigore il 1° marzo. I primi commenti sono unanimi nel ritenere che non valgono come titolo esecutivo le scritture private formatesi prima dell'entrata in vigore della riforma. Del resto sarebbe stato incongruo attribuire retroattivamente efficacia esecutiva ad atti che al momento in cui erano stati formati non l'avevano, in quanto il debitore nel momento di formazione della scrittura, deve essere messo in condizione di conoscere le conseguenze della sottoscrizione

Per effetto della riforma l'art. 492 in materia di pignoramento è stato interamente rivisto sotto il profilo formale ed operativo.

Attiene al primo aspetto la modifica:

- d  
el comma 2, in cui è stabilito che il pignoramento deve altresì contenere *l'invito rivolto al debitore* a effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;

- d  
el comma 3, in cui è previsto che il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Deve ritenersi che i pignoramenti precedenti alla entrata in vigore della riforma, possano essere integrati dall'invito di cui al comma 2 e dall'avviso di cui al comma 3 (ovviamente in tempo utile per consentire la conversione nei tempi di cui al nuovo art. 495), trattandosi di disposizioni di carattere processuale.

### *c) La conversione del pignoramento*

La S.C. (Sez. III, sent. n. 8236 del 23-07-1993), aveva affermato : “ La norma di cui al primo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., secondo cui la conversione del pignoramento può essere chiesta dal debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita del bene pignorato, non esclude la tempestività di istanza in tal senso proposta dopo l'aggiudicazione del bene, ma quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584 cod. proc. civ., per le offerte in aumento di sesto, ovvero, nel caso di presentazione di offerte siffatte, fino a quando non sia stata espletata la gara appositamente prevista, in quanto la sola aggiudicazione non determina, di per sé, la consolidazione del diritto al trasferimento del bene e, prima dei detti momenti, la conversione può ancora utilmente assolvere la sua funzione

di sottrarre la liquidazione del bene stesso all'alea di risultati dell'incanto economicamente inadeguati”.

La novità consiste nel fatto che il debitore potrà chiedere la conversione di pignoramento non più in qualsiasi momento anteriore alla vendita, ma solo prima che sia disposta la vendita, o l'assegnazione, a norma degli artt. 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari).

E' stato altresì modificato il termine massimo di rateizzazione nelle procedure esecutive immobiliari, elevato da 9 a 18 mesi.

Per le istanze *depositate prima dell'entrata in vigore della riforma*, ma decise successivamente, occorre valutare:

- se sia possibile concedere la maggior rateizzazione introdotta dalla norma per la conversione dei pignoramenti immobiliari (mesi 18 e non più 9);

- se si debbano applicare le nuove regole in tema di limiti temporali (la nuova norma prevede che il debitore può chiedere la conversione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, mentre nella formulazione precedente la norma faceva riferimento a “qualsiasi momento anteriore alla vendita” ed è stata interpretata nel senso che la conversione potesse essere chiesta dal debitore anche dopo l'aggiudicazione del bene, ma quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584 cod. proc. civ., per le offerte in aumento).

Sotto il primo profilo l'applicazione della regola “tempus regit actum” permette la concessione della maggior rateizzazione prevista dalla novella (non è invece consentito di chiedere la proroga di una rateizzazione accordata prima dell'entrata in vigore della riforma).

Per quanto riguarda il secondo profilo, vale la regola del diritto quesito.

L'art. 495 c.p.c. fa riferimento, infatti, al momento in cui può essere chiesta la conversione, per cui la disciplina da applicare è quella vigente al momento della domanda.

Occorre tuttavia precisare che la possibilità, nel sistema previgente, di chiedere la conversione anche dopo l'aggiudicazione del bene, ma quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584 cod. proc. civ., per le offerte in aumento, è di matrice giurisprudenziale (solo alcune decisioni risalenti nel tempo ritenevano preclusa la possibilità di conversione fin dal momento dell'aggiudicazione: Sez. III, Sentenza n. 2220 del

23/10/1965; Sez. III, Sentenza n. 2562 del 11/07/1969), per cui non possono escludersi soluzioni interpretative in linea con la modifica normativa.

Va poi ricordato che il nuovo art. 187 bis disp. att. (in vigore, come si è detto dal 15 maggio 2005) prevede che : “In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile". Ne deriva che anche per le istanze di conversione presentate prima dell'entrata in vigore della riforma, il momento definitivamente preclusivo è quello dell'aggiudicazione, anche provvisoria, o dell'assegnazione, senza che possa assumere rilevanza la scadenza del termine di dieci giorni di cui all'art. 584 cod. proc. civ., per le offerte in aumento.

Per le istanze di conversione del pignoramento presentate dopo il 1 marzo 2006 nell'ambito di procedure iscritte precedentemente, si pone il quesito se la stessa sia inammissibile qualora il giudice dell'esecuzione abbia in precedenza autorizzato la vendita del compendio pignorato, ovvero delegato il compimento delle operazioni di vendita a un notaio.

Secondo un orientamento il limite introdotto dal riformato art. 495, comma 1, c.p.c. (*«prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione...»*) si giustifica soltanto in relazione alle procedure introdotte dopo l'entrata in vigore della riforma, nelle quali è espressamente previsto che l'atto di pignoramento debba contenere *«l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro.. prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione»*.

La conseguenza è che in alcuni Tribunali, si ritiene ammissibile l'istanza di conversione nelle procedure in corso nelle quali sia già stata disposta la vendita, con il solo limite dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c.

La tesi sembra convincente, anche se il fondamento dell'ammissibilità non riposa tanto nel fatto che con la riforma il pignoramento deve contenere l'avviso della possibilità di effettuare il pignoramento nei tempi di cui all'art. 495 novellato, quanto piuttosto su un profilo sostanziale: il debitore ha subito l'azione esecutiva conoscendo che avrebbe potuto affrontarla ricorrendo alla possibilità di effettuare la conversione entro determinati tempi; era quindi titolare di una posizione ormai acquisita fin dal momento dell'inizio della procedura espropriativa, avente rilievo sostanziale e non meramente processuale.

Va però precisato che, anche nelle procedure pendenti, il creditore può, prima che sia disposta la vendita, integrare il pignoramento con l'avviso ex art. 492, 3° comma, circa i tempi per effettuare la conversione.

*d) Le regole per lo svolgimento della vendita*

La norma transitoria prevede che “Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore”.

Per la verità anche senza questa precisazione la conclusione sarebbe stata necessariamente la stessa.

E' noto che il processo esecutivo è strutturato per fasi.

Pertanto, disposta la vendita (con o senza incanto) prima dell'entrata in vigore della riforma, in virtù del principio *tempus regit actum*, non possono che applicarsi le regole vigenti nel momento in cui la stessa era stata ordinata, poiché l'effetto di tale decisione è quello di aprire una nuova e specifica fase del processo esecutivo.

In questo caso occorre individuare il momento fino al quale si applicano le vecchie norme.

Le tesi sono due.

Secondo un primo orientamento nelle procedure esecutive in cui è stata pronunciata l'ordinanza di vendita prima dell'entrata in vigore della riforma, tutte le operazioni di vendita sono regolate dalla vecchia normativa e, quindi, anche le eventuali ipotesi di assegnazione, offerte in aumento, rinnovo della vendita in caso di asta deserta.

Una diversa tesi ritiene che la vecchia disciplina si applica solo alla specifica vendita disposta con l'ordinanza.

Sembra preferibile questa seconda opzione in relazione al dato letterale della norma transitoria (*quando, tuttavia, è già stata disposta la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore*) che usa il termine vendita espressamente limitando l'applicazione della vecchia normativa alla “stessa”, cioè a quella del bando di gara, nella evidente volontà di derogare al principio “*tempus regit actum*” solo per far salvi gli effetti del bando stesso se emanato prima dell'entrata in vigore della riforma.

Di conseguenza, in caso di asta deserta, la nuova vendita sarà regolata dalle nuove disposizioni (art. 591 come novellato).

La volontà del legislatore di fare salvi gli effetti del bando di gara già emanato prima dell'entrata in vigore della riforma, porta alla conseguenza che valgono le vecchie norme anche per la fase, eventuale, di offerta in aumento (art. 584), di regola già disciplinata dal bando stesso e che comunque rappresenta una continuazione della fase dell'incanto (Sez. III, sent. n. 4101 del 16-06-1988).

L'espressa limitazione della deroga al principio "tempus regit actum" sembra però consentire che, anche se la vendita sia stata disposta prima dell'entrata in vigore della riforma, sia fatta salva la facoltà per il creditore, dopo questa data, di presentare istanza di assegnazione a norma del nuovo articolo 588 c.p.c., nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

*e) Segue: le offerte in aumento precedenti al 1 marzo 2006 con gara prevista successivamente*

Nel silenzio dell'art. 584 c.p.c., la giurisprudenza e la dottrina formatesi prima della novella del 2005, ritenevano che *a seguito dell'offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., si verificava l'inefficacia dell'aggiudicazione provvisoria e che, in caso di diserzione della gara fissata per decidere sull'offerta in aumento, applicando analogicamente le norme in materia di vendita senza incanto, rimane vincolato chi ha presentato la maggiore offerta in aumento, con esclusione della possibilità di attribuzione all'aggiudicatario provvisorio* (Sez. III, sent. n. 4101 del 16-06-1988, ricollegandosi a Cass. 18 agosto 1962 n. 2600). Si affermava il principio per cui "l'offerta in aumento di sesto, effettuata tempestivamente, produce l'effetto della riapertura della gara, nelle forme della vendita senza incanto; e, pertanto, sostituendosi all'ultima offerta in sede di incanto, rende questa improduttiva di effetti e, conseguentemente, fa decadere il provvedimento di aggiudicazione provvisoria ed ha carattere di irrevocabilità, al pari delle offerte effettuate in sede di incanto, poiché l'offerente in aumento di sesto si propone (in sostituzione dell'ultimo offerente in sede di incanto) quale destinatario del provvedimento di trasferimento coattivo del diritto reale dell'immobile. L'inefficacia dell'aggiudicazione provvisoria a seguito dell'offerta in aumento, è stata confermata da Sez. I, sent. n. 15543 del 07-12-2000; Sez. I, sent. n. 1653 del 07-02-2002; Sez. III, sent. n. 10693 del 07-07-2003.

Nel precedente assetto normativo e giurisprudenziale, quindi, qualora l'aggiudicatario provvisorio richiedeva la restituzione della cauzione a seguito di offerta in aumento di sesto, la richiesta doveva accogliersi, poiché in nessun caso egli potrebbe risultare aggiudicatario in via definitiva. Ed invero:

- *in caso di gara tra più partecipanti, l'assegnazione sarebbe avvenuta in favore del maggior offerente;*
- *in caso di diserzione, o di presentazione dell'unico offerente in aumento, sarebbe stato questi a vedersi assegnato il bene posto in vendita.*

Al contrario la nuova versione dell'art. 584 c.p.c. prevede espressamente, in caso di diserzione della gara, cioè di mancata presentazione di alcun offerente, che l'aggiudicazione divenga definitiva ed il giudice pronunci a carico degli offerenti in aumento la perdita della cauzione.

E' pertanto evidente che, nel sistema introdotto dalla riforma, a seguito di offerta in aumento l'aggiudicazione provvisoria non diviene comunque inefficace, poiché tale effetto si produce solo in caso di diserzione della gara. Ne deriva che all'aggiudicatario provvisorio, fino al giorno fissato per la gara la cauzione non può essere restituita.

La differente disciplina richiede la verifica in ordine alla disciplina applicabile nel caso di:

- *aggiudicazione provvisoria ed offerta in aumento prima dell'entrata in vigore della riforma;*
- *gara indetta per una data successiva.*

Anche in questo caso valgono le vecchie norme.

Di norma la fase dell'offerta in aumento è già disciplinata dal bando di gara (e la volontà del legislatore è proprio quella di farne salvi gli effetti ove già emanato prima dell'entrata in vigore della riforma). Inoltre l'offerta in aumento rappresenta una continuazione della fase dell'incanto (Sez. III, sent. n. 4101 del 16-06-1988) e non è da essa svincolata.

A tale proposito Sez. III, sent. n. 10693 del 07-07-2003, circa il momento in cui, a seguito di offerta in aumento, si produce l'inefficacia dell'aggiudicazione provvisoria, ha affermato che lo stesso non coincide con quello di presentazione dell'offerta in aumento, ma con quello di apertura della gara. Nella decisione si legge:

“Nel sistema vigente, l'espropriazione forzata è preordinata a ricavare dalla vendita forzata il massimo risultato possibile, sia nell'interesse del debitore, il quale si libera del maggior numero o della maggiore consistenza

del debito, sia nell'interesse dei creditori, che sono più largamente soddisfatti; in questo senso esiste una giurisprudenza consolidata di questa Corte: sent. 11 giugno 1990, n. 5678, per tutte.

Uno strumento per il conseguimento di questa finalità è di considerare come provvisoria l'aggiudicazione che si ha a seguito della vendita con incanto (art. 581, terzo comma, cod. proc. civ.). La provvisorietà dell'aggiudicazione, infatti, consente che anche dopo l'aggiudicazione siano fatte offerte di acquisto. Consentire ciò, comporta mettere in gara l'aggiudicatario provvisorio, che ha interesse a consolidare quello che è stato un trasferimento provvisorio del bene in suo favore, con l'offerente, che ha l'interesse contrario a conseguire lui il trasferimento. Un presupposto dell'efficacia del sistema è che l'offerta di acquisto successiva all'incanto non determina da sola la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria (Cass. 13 ottobre 1995, n. 10684 e, soprattutto, 6 aprile 2001, n. 5164). Diversamente, da strumento di possibile incremento del ricavato della vendita, l'offerta di acquisto successiva si risolverebbe in un perverso meccanismo di caducazione del procedimento di vendita, già in parte compiuto. Un altro presupposto è che non è sufficiente che la gara sia fissata, ma è necessario che sia aperta. Soltanto in questo modo, quanti vi siano interessati possono rilanciare sull'offerta in aumento di sesto, come si ricava dal primo comma dell'art. 573 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 584.

Aperta la gara, infine, ove non vi siano rilanci, i beni posti in vendita sono definitivamente assegnati a chi abbia fatto offerta di acquisto mediante aumento di sesto”.

#### *f) La custodia nell'esecuzione immobiliare*

Le nuove regole sono di immediata applicazione anche nelle procedure (ed alle custodie) già aperte prima dell'entrata in vigore della riforma.

#### *g) Il decreto di trasferimento*

L'art. 586 è stato modificato con la previsione che “Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento”.

Si pone il quesito se debbano essere integrati i decreti di trasferimento emessi prima dell'entrata in vigore della novella.

Al quesito deve risponderci negativamente, in applicazione della regola "tempus regit actum".

Nulla impedisce, peraltro, che i decreti di trasferimento già emessi possano, su richiesta dell'aggiudicatario, essere integrati con l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

*h ) La sospensione su istanza delle parti.*

L'art. 624 bis. c.p.c. deve ritenersi norma di immediata applicazione.

*i) L'intervento e la distribuzione del ricavato*

L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma".

Mentre in precedenza era concessa la possibilità di intervenire volontariamente nel procedimento di espropriazione a tutti gli altri creditori dell'esecutato (con titolo esecutivo o senza; privilegiati o chirografi), la novella ha previsto che possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

Inoltre gli artt. 510 e 512 sono stati modificati in modo significativo.

Nella fase distributiva successiva all'entrata in vigore della riforma, l'alternativa tra vecchie e nuove regole pone allora tre quesiti:

- se debbano essere considerati quei creditori cui non è più consentito di intervenire nel processo esecutivo e cioè: privilegiati o chirografi, non muniti di titoli esecutivi, che non siano sequestratari, ipotecari o pignoratizi;
- se la distribuzione debba avvenire secondo le vecchie regole o in base alle nuove;
- quale è l'impugnazione in caso di controversie sulla distribuzione.

Trattasi di tre profili distinti, ma comunque collegati tra loro.

Ed invero, se il primo attiene all'individuazione dei soggetti legittimati ad intervenire nell'esecuzione, il secondo alle regole per attuare la distribuzione ed il terzo ai profili decisori sulle controversie, va ricordato che la modifica delle regole in materia di distribuzione e delle conseguenti contestazioni, si muove proprio sul presupposto del restringimento dei soggetti legittimati, cioè nella prospettiva che la regola è quella per cui possono intervenire i creditori muniti di titolo (il che giustifica da un lato l'accantonamento delle somme per quelli privi di titolo ed eccezionalmente ammessi ad intervenire stante la garanzia che assiste il credito e, dall'altro, la semplificazione della risoluzione delle controversie in sede distributiva).

D'altra parte la fase di distribuzione rappresenta uno dei sub-procedimenti in cui si articola il processo esecutivo e non sembra ipotizzabile l'applicazione congiunta di "pezzi" della vecchia e nuova disciplina.

Orbene, considerato che la disciplina dell'intervento:

- h  
a natura processuale per quanto attiene alle forme con cui viene esercitate;
- h  
a natura sostanziale per quanto attiene ai diritti e facoltà che da esso derivano;

deve ritenersi che gli interventi effettuati prima dell'entrata in vigore della riforma vanno tenuti fermi, anche se effettuati da soggetti non più legittimati dopo la riforma (concorrono infatti le due regole del "*tempus regit actum*", sotto il profilo processuale e della intangibilità dei diritti quesiti sotto quello sostanziale). Ed infatti in tal senso ha disposto la norma transitoria, nel prevedere che l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

La stessa distinzione dei profili sostanziali e processuali vale in tema di distribuzione.

Vanno pertanto seguite le regole pregresse e non si opera, cioè, l'accantonamento di cui al nuovo art. 510, avendo gli interventori senza titolo

acquisito nel momento dell'intervento il diritto alla percezione del ricavato dalla vendita senza l'attesa della sopravvenienza del titolo esecutivo.

Sotto il profilo processuale si applica il nuovo art. 512. Per le stesse ragioni (natura processuale delle norme), anche nelle procedure pendenti è possibile, in materia di espropriazioni immobiliari, integrare la delega al professionista o conferirla ex novo, comprendendo anche le nuove facoltà in materia di attività distributiva di cui agli artt. 596 e 598 in materia di formazione del progetto, approvazione e pagamento (fasi che possono ora essere direttamente gestite dal delegato, fermo restando il controllo del Giudice ed il suo intervento in caso di contestazioni).

Per quanto riguarda le impugnazioni si rinvia al paragrafo seguente.

#### *l) La nuova disciplina delle impugnazioni*

La riforma ha inciso sotto un duplice versante:

- a) è stata modificata l'impugnazione dei provvedimenti in materia di distribuzione della somma ricavata dalla vendita (art. 512);
- b) con la riforma dell'art. 624, 2° comma, è stata introdotta la possibilità di reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies contro le ordinanze del G.E. che provvedono in materia di sospensione in conseguenza:
  - della proposizione di un'opposizione all'esecuzione;
  - di un'opposizione di terzo all'esecuzione (articolo 619);
  - di una opposizione al riparto (articolo 512).

La giurisprudenza ha precisato che “la facoltà di impugnativa ed i modi e i termini per esercitarla sono disciplinati dalla legge vigente al momento della pubblicazione della sentenza, *trattandosi di un effetto sostanziale che, compiutosi sotto detta legge, si sottrae perciò al principio dell'immediata applicazione della nuova legge processuale* (Sez. I, sent. n. 815 del 28/03/1966; Sez. I, sent. n. 1348 del 26/04/1969), che hanno escluso che le norme sull'impugnabilità del lodo anche per errores in iudicando, contenuta nel nuovo capitolato generale di appalto per le opere pubbliche 16 luglio 1962, n.1063, fossero applicabili ai lodi pubblicati anteriormente al 1 settembre 1962).

In applicazione di tali principi deve ritenersi che le ordinanze in materia di sospensione sopra indicate emesse prima dell'entrata in vigore della novella, non sono reclamabili se siano state comunicate prima dell'entrata in vigore della riforma. Solo per quelle comunicate successivamente il reclamo deve ritenersi ammissibile. Per quelle comunicate

prima, resta comunque la soluzione di provocare un'altra ordinanza in materia di sospensione (chiedendo la revoca del provvedimento emesso) ed, eventualmente, di proporre reclamo avverso di essa.

Per quanto concerne le controversie in materia di distribuzione il nuovo regime di impugnazione si applica alle controversie insorte dopo l'entrata in vigore della riforma.

Pescara 10 marzo 2006

Pasquale Fimiani